

Accordo di contrattazione decentrata integrativa fra Azienda e Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità:

“Criteri ripartizione del Fondo art. 95 C.C.N.L. 19/12/2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) anno 2021”

In data 24/10/2022, presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30, presso la sala riunioni del 3° piano

- acquisito il parere favorevole di compatibilità economico finanziaria rilasciato dal Collegio Sindacale sull'ipotesi di Accordo di contrattazione decentrata integrativa “Criteri ripartizione del Fondo art. 95 C.C.N.L. 19/12/2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) anno 2021”, siglata il 18/07/2022, come da estratto del verbale n. 56 del 16/09/2022 conservato agli atti, la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità sottoscrivono in via definitiva l'Accordo di contrattazione decentrata integrativa di cui al testo allegato

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo F.F. (Presidente) Dott. Fabio Cargioli FIRMATO IN ORIGINALE	ANAAO ASSOMED FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Franca Martelli	CIMO FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Maria Alessandra Massei	FASSID FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara Graverini FIRMATO IN ORIGINALE	AAROI EMAC FIRMATO IN ORIGINALE
Ufficio Relazioni sindacali Dott.ssa Alessandra Olivieri FIRMATO IN ORIGINALE	FP CGIL FIRMATO IN ORIGINALE
	FVM FIRMATO IN ORIGINALE
	FESMED
	FEDERAZIONE CISL MEDICI FIRMATO IN ORIGINALE
	ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
	UIL FPL

**Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa
fra Azienda e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità (Dirigenza Medica,
Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie)**

**Criteria ripartizione del
Fondo art. 95 C.C.N.L. 19/12/2019 (Fondo per la retribuzione di risultato)
anno 2021**

La Spezia, 18/07/2022

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 11:30 presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 sita in Via Fazio n. 30, ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità (Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie) in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Premesso che:

- l'art. 7 comma 5 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019 assegna alla contrattazione integrativa la definizione, tra l'altro, dei criteri di ripartizione del Fondo per la retribuzione di risultato (Fondo di cui all'art. 95 del C.C.N.L. 19/12/2019) e di quelli per la determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato correlata alla performance;
- l'art. 40 comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sancisce che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (...)”*;
- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così recita: *“(...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (...)”*
- ai sensi dell'art. 93 del già citato C.C.N.L. 19/12/2019 *“La retribuzione di risultato è, in via principale, correlata all'incarico svolto e alla preventiva definizione, da parte delle Aziende ed Enti degli obiettivi e dei livelli di prestazione annuali da assegnare nell'ambito del ciclo della performance di cui all'art. 4 e all' art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.150/2009 (...)”* ed *“è attribuita in modo differenziato sulla base dei livelli di raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione conseguiti in coerenza dei suddetti obiettivi, secondo le risultanze positive dei sistemi di valutazione adottati”* dall'Azienda;
- il Fondo per la retribuzione di risultato è quello di cui all'art. 95 del C.C.N.L. in argomento, e ai sensi del comma 10 *“alla retribuzione di risultato, è destinato, in sede di contrattazione integrativa (...) un importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente disponibili a valere sul presente Fondo”*;
- ai sensi del comma 7 lett. d) dell'art. 95 e dell'art. 22 C.C.N.L. 19/12/2019, è a carico del Fondo per la retribuzione di risultato il finanziamento delle indennità di sostituzione;
- ai sensi del successivo comma 11 dall'anno 2020 e fino all'anno di entrata in vigore del C.C.N.L. triennio 2019 - 2021, la destinazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di risultato, tra le categorie di dirigenti destinatarie dei precedenti fondi (Dirigenti Medici e Veterinari, Sanitari e delle Professioni Sanitarie), è effettuata in modo tale da garantire a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall'anno 2019;
- in data 12/09/2018 è stato firmato il contratto integrativo in merito ai criteri generali della valutazione di tutto il personale dirigenziale;
- negli anni 2020 e 2021 l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha assorbito larga parte della contrattazione decentrata, impegnata tra l'altro nel definire i criteri di utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dalla normativa in favore del personale impegnato nel contrasto all'infezione;

- principio generale ex art. 8 c. 7 del C.C.N.L. 19/12/2019 è che i contratti integrativi conservano la loro efficacia anche in assenza di specifico richiamo, fino a sottoscrizione di successivo contratto nella medesima materia, quindi per l'esercizio 2021 e seguenti resta vigente l'accordo decentrato in merito alla valutazione sopra richiamato, in quanto non formalmente abrogato né disapplicato;
- con delibera n. 71 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano della Performance 2020/2022, il cui aggiornamento annuale per il 2020 ed il 2021 è stato approvato, rispettivamente, con delibera n. 661 del 16/12/2020 e n. 796/2021;
- con delibera n. 727 del 24/09/2021 sono stati costituiti per l'anno 2021 i Fondi contrattuali, tra gli altri, della Dirigenza Area Sanità;
- con deliberazione attualmente in fase di approvazione l'Azienda sta procedendo alla integrazione ed accertamento a consuntivo dei Fondi contrattuali anno 2021, con contestuale formale costituzione dei Fondi per l'anno 2022

al termine di ampia ed approfondita discussione fra le Parti

SI CONVIENE CHE

le premesse di cui sopra sono interamente richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente accordo;

il Fondo di cui all'art. 95 C.C.N.L. Area Sanità 19/12/2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) anno 2021 presenta una consistenza di:

- Euro 152.050,59, per la Dirigenza Medica e Veterinaria. L'importo indicato è al netto delle previste decurtazioni, della somma utilizzata per il finanziamento delle indennità di sostituzione, e delle risorse espressamente finalizzate alla remunerazione dell'attività di certificazione in favore dell'INAIL (già contrattate con accordo decentrato del 20/12/2021)
- Euro 189.062,94 per la Dirigenza Sanitaria non medica. L'importo indicato è al netto delle previste decurtazioni e della somma utilizzata per il finanziamento delle indennità di sostituzione.

A tale importo devono essere sommate, ai sensi del comma 8 art. 95 C.C.N.L. 19/12/2019, le risorse residue dei Fondi di cui agli artt. 94 e 96 (Fondo per la retribuzione degli incarichi e Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro), stanziare a Bilancio, certificate dagli organi di controllo e non integralmente utilizzate, così risultanti:

- Euro 1.228.706,01 per la Dirigenza Medica e Veterinaria. In particolare, Euro 1.134.837,14 residuano dal fondo per la retribuzione degli incarichi ed Euro 93.868,87 dal fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.
- Euro 105.212,34 per la Dirigenza Sanitaria non medica. In particolare, Euro 69.461,28 residuano dal fondo per la retribuzione degli incarichi ed Euro 35.751,06 dal fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 95 C.C.N.L. 19/12/2019, integrato come sopra specificato, ammonta per l'anno 2021:

- ad **Euro 1.380.756,60** per la Dirigenza Medica e Veterinaria,
- ad **Euro 294.275,28** per la Dirigenza Sanitaria non medica.

Per l'esercizio 2021, in base al principio di ultrattività dei contratti integrativi, il sistema di valutazione rimane quello previsto dal decentrato sottoscritto per le aree dirigenziali il 12/09/2018, qui di seguito viene riepilogato:

1. la **valutazione annuale sulla performance organizzativa** della Struttura Complessa e/o Struttura Semplice Dipartimentale alla quale il dipendente è assegnato pesa per il 70% sulla distribuzione della retribuzione di risultato;

La relativa quota verrà calcolata nel seguente modo:

- a) la quota spettante a ogni dipendente è determinata in percentuale al raggiungimento degli obiettivi, al peso assegnato all'inquadramento individuale, decurtata per eventuali assenze oltre la franchigia di 30 gg, rapportata alla percentuale di impegno orario (% impegno orario ridotto). Ai fini del calcolo della quota effettiva da liquidare non sono conteggiate le assenze derivanti da: ferie, permessi sindacali
- b) i pesi correlati all'incarico assegnato sono i seguenti, per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria:

incarico di base (lett. D art. 27 CCNL 8/06/2000) _____	peso 35
incarico lettera C art. 27 CCNL 8/06/2000 _____	peso 72
incarico aziendale di alta specialità _____	peso 109
incarico di Struttura Semplice e di altissima professionalità (cx) _____	peso 136
incarico di Struttura Semplice Dipartimentale _____	peso 156
incarico di Struttura Complessa o di S.C. con indennità di Dipartimento _____	peso 190

ed i seguenti per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie:

incarico di base (lett. D art. 27 CCNL 8/06/2000) _____	peso 1
incarico lettera C art. 27 CCNL 8/06/2000 _____	peso 1
incarico di Struttura Semplice _____	peso 2
incarico di Struttura Semplice Dipartimentale _____	peso 2
incarico di Struttura Complessa o di S.C. con indennità di Dipartimento _____	peso 3
incarico di più Strutture Complesse _____	peso 3.2

2. la **valutazione annuale sulla performance individuale** pesa per il restante 30% del fondo sulla distribuzione della retribuzione di risultato.

Quest'ultima a sua volta viene distinta in:

- a) Obiettivo/i individuale/i annuale/i con un peso del 50% solo per Direttori di S.C/S.S.D, Dirigenti di S.S, Dirigenti amministrativi, Dirigenti delle Professioni Sanitarie titolari di incarichi di alta specializzazione (CX); gli obiettivi potranno essere al massimo 2;
- b) Competenze manageriali e professionali con un peso del 50% per le figure di cui sopra e del 100% per i restanti profili.

Per i Direttori di Dipartimento, le schede sulle competenze manageriali e professionali e gli obiettivi pesano il 50% come Direttore di Struttura Complessa ed il 50% come Direttore di Dipartimento delle relative quote sopra indicate.

La valutazione annuale sulla performance organizzativa e sulla performance individuale concorrono nella valutazione quinquennale per la conferma o la revoca dei Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa.

I punti a) e b) hanno valore nella valutazione degli incarichi di S.S.D, S.S e CX e per i riconoscimenti giuridici ed economici al 5° anno e per quelli economici successivi al 5°.

Come previsto dall'art. 15 c. 1 lett. c) C.C.N.L. 19/12/2019, ai Dirigenti a rapporto non esclusivo non spetta la retribuzione di risultato.

Il presente accordo ha decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal giorno della sua sottoscrizione in via definitiva.

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o C.C.N.L..

Letto, approvato e sottoscritto,

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo (Presidente) Dott. Antonello Mazzone FIRMATO IN ORIGINALE	ANAAO ASSOMED FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sanitario Dott. Franca Martelli	FASSID
Il Direttore Sociosanitario Dott. Maria Alessandra Massei	AARO I EMAC FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott. Barbara Graverini FIRMATO IN ORIGINALE	FEDERAZIONE CISL MEDICI FIRMATO IN ORIGINALE
Ufficio Relazioni sindacali Dott.ssa Alessandra Olivieri FIRMATO IN ORIGINALE	CIMO FIRMATO IN ORIGINALE
Incarico di org. Trattamento economico personale dipendente Dott. Rita Maria Ratti FIRMATO IN ORIGINALE	FESMED
	FP CGIL FIRMATO IN ORIGINALE
	UIL FPL
	FVM FIRMATO IN ORIGINALE
	ANPO – ASCOTI - FIALS